



A QUANTI IN INDIRIZZO

oggetto: **Aggiornamento n. 1 alle Circolari e Comunicazioni della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio in materia di Lavori Pubblici per emergenza COVID-19 e prime indicazioni per la ripresa dei lavori.**

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite ai sensi dall'art. 40, comma 1, lettera e) della L.R. n. 14/2002, con la presente nota si intende portare all'attenzione di codeste Stazioni Appaltanti le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" pubblicato in G.U. n. 94 dell'8 aprile 2020 e dal DPCM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in G.U. n. 97 dell'11 aprile 2020, con particolare riferimento alle recenti Circolari e Comunicazioni della scrivente Direzione Centrale in materia di Lavori Pubblici, correlate all'emergenza epidemiologica in corso.

In particolare, tra le novità introdotte con D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", si evidenziano le seguenti disposizioni che possono avere ricadute dirette in materia di Lavori Pubblici:

- l'art. 23 "Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020" riguarda la disciplina delle dichiarazioni per gli appalti e subappalti relativi a una o più opere di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. In particolare si ricorda che il citato comma 5 dell'art. 17-bis consente alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di comunicare al Committente, allegando il relativo Certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, di determinati requisiti previsti dalla normativa stessa. Per effetto dell'art. 23 del D.L. 8 aprile 2020, la validità dei Certificati emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020 viene prorogata al 30 giugno 2020;
- l'art. 36 "Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare" riguarda la proroga dei termini processuali e può rivestire particolare interesse per l'ambito dei Lavori Pubblici la sospensione dal 16 aprile al 3 maggio 2020 dei termini per la notificazione dei ricorsi;

- l'art. 37 "Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza" proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020. Conseguentemente, i termini di sospensione indicati nella circolare del Ministero infrastrutture e trasporti del 23.03.2020 (diramata a codeste Stazioni Appaltanti con propria nota prot.18290/P del31/03/2020) si intendono ora riferiti al periodo compreso tra il **23 febbraio** e il **15 maggio 2020**.

Per quanto attiene la proroga al 15 maggio dei termini dei procedimenti amministrativi già disposta dall'articolo 103 del D.L. n. 18 del 2020, si evidenzia (a titolo indicativo e non esaustivo, e solo per quanto attiene le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture) che tale disposizione si applica automaticamente a tutti i termini stabiliti dal Bando di gara quali: la presentazione delle domande di partecipazione, la presentazione delle offerte, le tempistiche per i sopralluoghi, il soccorso istruttorio, la verifica di congruità dell'offerta e il termine dilatorio per la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016.

Preso atto di un tanto, si invita innanzitutto le Stazioni Appaltanti a procedere con la pubblicazione dei Bandi di gara e delle Manifestazioni di interesse anche in vigenza della citata proroga (considerando il differimento dei termini già nella *lex specialis*), valutando attentamente la necessità o meno di richiedere il sopralluogo ai fini della formulazione dell'offerta.

Inoltre, al fine di consentire una pronta ripartenza del settore all'atto della conclusione del cd. *lockdown*, si invita le Stazioni Appaltanti a porre in essere adeguate misure organizzative finalizzate ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, per gli aspetti di propria competenza (ad es. riunioni in videoconferenza del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice).

A tale proposito si richiama quanto riportato al comma 2.4 della Delibera n. 312 d.d. 9 aprile 2020, relativamente alla possibilità per la Stazione Appaltante di determinarsi per la disapplicazione della sospensione di alcuni termini di gara previsti a favore dei concorrenti, precisando per quali termini conseguenti permane l'applicazione dell'articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020, acquisendo preventivamente la dichiarazione dei concorrenti in merito alla volontà di avvalersi o meno della sospensione dei termini disposta dal D.L. n. 18/2020, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. n. 23/2020.

Tale possibilità è attuabile:

- per tutte le procedure in essere relativamente ai termini delle fasi successive alla presentazione dell'offerta;
- per le procedure ristrette o negoziate, in cui sono noti i partecipanti, già a partire dal termine per la presentazione delle offerte.

In merito alle disposizioni contenute nel DPCM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", si segnala che:

- vengono abrogati i DPCM dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 e del giorno 1 aprile 2020;
- all'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" viene aggiornato l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali autorizzate a proseguire la propria attività (l'elenco attività dell'Allegato 3 al DPCM 10 aprile 2020 sostituisce quello dell'Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020), mantenendo comunque la possibilità di proseguire l'attività previa comunicazione al Prefetto al sussistere di determinate condizioni.

Infine, si coglie l'occasione per rendere con la presente nota alcune considerazioni in merito alla sospensione e soprattutto alla ripresa dei lavori attualmente sospesi.

La scrivente Direzione con propria Circolare del 18 marzo 2020 avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: Sospensione delle attività di cantiere”*, invitava le Stazioni Appaltanti, sentiti il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ad aderire a eventuali richieste dell'Appaltatore di sospensione dei lavori per impossibilità concreta e motivata di rispettare le disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Successivamente è intervenuto il DPCM 22 marzo 2020, che ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 al Decreto medesimo (ora abrogato e sostituito dal DPCM del 10 aprile 2020 e relativo Allegato 3).

Pertanto ad oggi le Stazioni Appaltanti, oltre a lavori in regolare corso di esecuzione nel rispetto delle indicazioni per il contenimento dell'epidemia impartite dalle Autorità, si trovano in presenza di:

- a. lavori sospesi per effetto del DPCM 22 marzo 2020 (ora DPCM 10 aprile 2020);
- b. lavori sospesi per impossibilità concreta e motivata di rispettare le indicazioni delle Autorità.

Nel caso a), in assenza di comunicazione alla Prefettura di proseguimento dell'attività per il sussistere delle condizioni indicate all'art. 1 del DPCM 22 marzo 2020 (ora art. 2 del DPCM 10 aprile 2020) o in caso di espressa sospensione dell'attività da parte del Prefetto per rilevata insussistenza delle condizioni indicate, i lavori dovranno necessariamente rimanere sospesi.

Per quanto attiene il caso b), trascorso oltre un mese dai primi provvedimenti in materia di contenimento dell'epidemia e facendo seguito alle numerose interlocuzioni poste in essere con gli operatori e le associazioni di categoria del comparto delle costruzioni, si ritiene che la maggior parte delle imprese si siano attrezzate e organizzate per garantire la propria operatività nel rispetto delle disposizioni e delle procedure disposte dalle Autorità, anche per la sopravvenuta disponibilità sul mercato di Dispositivi di Protezione Individuale per il contenimento del contagio.

Si invitano, pertanto, le Stazioni Appaltanti a verificare di concerto con l'Appaltatore, sentiti il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza per quanto di competenza, la sussistenza delle condizioni per la ripresa delle attività e – qualora possibile - di dar seguito con sollecitudine alla ripresa dei lavori.

Chiaramente la ripresa dei lavori potrà essere anche parziale, rivolgendosi unicamente alle lavorazioni eseguibili in sicurezza e mantenendo in regime di sospensione le rimanenti attività.

Per ogni necessità di contatto o supporto nell'applicazione della presente circolare si segnala la piena disponibilità del Servizio Lavori Pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione e in particolare del dott. Marco Padrini (cell. 3371060645 – email [marco.padrini@regione.fvg.it](mailto:marco.padrini@regione.fvg.it)) dell'ing. Claudio Degano (cell. 3346659261 – email [claudio.degano@regione.fvg.it](mailto:claudio.degano@regione.fvg.it)) e della dott.ssa Diana Luddi (email [diana.luddi@regione.fvg.it](mailto:diana.luddi@regione.fvg.it)).

Cordiali saluti.

Il Direttore Centrale  
dott. Marco Padrini

[sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005]